



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
 e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 211 CSAT 12 del 17 dicembre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Riunione del giorno 17 dicembre 2019.

APPELLI

Procedimento 37/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente Dott. Pietroantonio Bevilacqua
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.P.D. RIESI 2002 (AG) Avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Filippo Butera.

Campionato 2^a Cat. Girone "E" Gara: Riesi 2002 – Vallelunga del 01.12.2019.

C.U. n. 187 del 4.12.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.P.D. Riesi 2002, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una riduzione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che il proprio atleta espulso per doppia ammonizione è stato accompagnato fuori dai propri compagni solo per velocizzare la ripresa di gioco e non già perché voleva aggredire il DDG.

La reclamante seppur in maniera riduttiva ammette che il proprio tesserato abbia pronunciato delle frasi all'indirizzo dell'arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento di gare rileva che al 45' del 2° t. è stato espulso il calciatore Butera Filippo perché spingeva con le mani un avversario in modo imprudente (doppia ammonizione). Lo stesso dopo la notifica del provvedimento disciplinare cercava, con fare minaccioso, di aggredire il DDG senza riuscirci grazie all'intervento dei suoi compagni di squadra; nonostante ciò riusciva a liberarsi e portatosi faccia a faccia con quest'ultimo gli proferiva insulti e frasi minacciose oltre che ingiuriose. Lo stesso veniva nuovamente allontanato dai suoi compagni ritardando così la ripresa di gioco di un paio di minuti.

Tale comportamento protestatario veniva reiterato alla fine della gara.

Ciò posto, il gravame può comunque trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi considerando che una gara va inflitta per la doppia ammonizione tre gare per il reiterato comportamento protestatario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo, ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del sig. Butera Filippo, confermando nel resto.

Per l'effetto senza addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 40/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente Dott. Pietroantonio Bevilacqua
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

ASD CLUB P5 CRUILLAS (PA) Avverso l'ammenda di € 80,00; avverso la squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Adami Alfonso ed avverso la squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Lupo Andrea.

Campionato C5 Serie C1 Girone "A" Gara: Club P5 Cruillas – Viallaurea del 30.11.2019.
 C.U. n.187 del 4.12.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Club P5 Cruillas impugna le decisioni assunte dal GST a carico della Società e dei propri tesserati e ne chiede la revoca o una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che quanto trascritto dal DDG non corrisponde al vero e che per quanto riguarda, in particolare, i propri tesserati gli stessi non risultano regolarmente espulsi non ricorrendo alcuna ipotesi, così come addotta dall'arbitro, per non estrarre loro il cartellino rosso.

In particolare per quanto riguarda il sig. Alfonso Adami questi non solo non avrebbe spintonato il DDG ma anzi si sarebbe frapposto fra quest'ultimo e i suoi compagni per evitare il proseguire delle "educate contestazioni" né le eventuali frasi che lo stesso avrebbe profferito nei confronti dell'ufficiale di gara così come riportate sarebbero tali giustificare una sanzione così grave.

Anche per quanto riguarda la posizione del calciatore sig. Lupo Andrea questi non avrebbe profferito alcun insulto al direttore di gara ma si sarebbe limitato a disquisire in "perfetto italiano" con questi del perché una sua decisione era tecnicamente errata.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante/difensore della società avendone fatta rituale e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo del gravame relativo alla sanzione dell'ammenda perché la stessa ai sensi della lett. d) comma 3 dell'art. 137 CGS è inimpugnabile.

Nel merito letto il rapporto di gara, che ai sensi dell'art. 61 comma 1 del CGS, fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle svolgimento delle gare rileva che l'arbitro riferisce quanto segue: "A fine gara sono stato spintonato ed insultato dal n.10 Adami Alfonso protestando una mia decisione arbitrale recitando le seguenti parole: ti devi vergognare sei sempre tu, sei lo stesso di Ficarazzi, sei sempre in mala fede, vergogna. A fine gara sono stato insultato dal n.9 Lupo Andrea, il quale mi minacciava per tutto il tragitto che mi conduceva al mio spogliatoio. Preciso che entrambi i provvedimenti non sono stati notificati sul terreno di giuoco perché le condizioni non me lo permettevano riportando tutto sul rapportino di fine gara"

Preliminarmente va respinte l'eccezione sollevata della difesa della reclamante in ordine alla non immediata notificata dei provvedimenti di espulsione a carico dei propri tesserati dovendosi condividere l'operato del DDG atteso che al termine della gara vi era un clima

sicuramente protestatario nei suoi confronti che certamente sarebbe stato acuito dalla notifica di detti provvedimenti e di ciò ce ne dà conferma la stessa difesa della reclamante quando riferendosi al comportamento del sig. Adami riferisce: "...*Nella circostanza e precisamente in occasione di proteste...*".

E proprio in relazione alla posizione del calciatore Adami il gravame è certamente da respingere poiché quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, che come detto sopra godono di fede privilegiata e fanno piena prova di quanto accaduto, e la condotta da questi tenuta nei confronti del DDG rientra senza dubbio alcuno nell'ipotesi prevista e sanzionata dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 36 del CGS e la squalifica così come inflittagli dal giudice di prime cure appare congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in ragione delle plurime e reiterate condotte offensive poste in essere in danno dell'arbitro, il tutto aggravato dalla funzione di capitano ricoperta ex comma 4 dell'art. 73 NOIF.

Per quanto riguarda, infine, la posizione del calciatore sig. Lupo Andrea il gravame può solo trovare parziale accoglimento per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo in ragione della non puntuale refertazione fattane dal DDG nella descrizione dell'accaduto comportamento che comunque va sussunto nell'ipotesi prevista e sanzionata dalla lett. a) del comma 1 dell'art.61 CGS in relazione al comma 3 dell'art. 73 NOIF, il quale fa divieto ai calciatori di rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore Lupo Andrea confermando nel resto l'impugnato provvedimento perché in parte inammissibile ed in parte infondato.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 41/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente Dott. Pietroantonio Bevilacqua - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SAN MAURO CASTELVERDE (PA) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Matteo Russo.

Campionato 2° Cat. Girone "B" Gara: Tusa – S. Mauro Castelverde del 01.12.2019.

C.U. n.186 del 3.12.2019.

Con gravame del 9.12.2019 inviato a mezzo pec l'ASD S. Mauro Castelverde, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunte dal GST, come in epigrafe riportata, e ne chiede l'annullamento o quanto meno una rideterminazione in termini più

equi sostenendo, in buona sintesi, che il Russo espulso ingiustamente per somma di ammonizioni si sarebbe limitato a fare notare al DDG che era incorso in un errore non avendo subito prima di allora alcuna ammonizione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale non può non rilevare come il gravame sia inammissibile in quanto lo stesso non è stato anticipato dal preannuncio di reclamo, che ai sensi del comma 2 dell'art.76 del CGS, deve essere depositato presso la segreteria della Corte entro il secondo giorno dalla pubblicazione del C.U. in cui sono riportati i provvedimenti impugnati.

La dichiarazione di inammissibilità preclude ogni esame di merito ciò non di meno questa Corte non può non notare come il gravame è comunque infondato risultando la sanzione irrogatagli dal GST congrua in quanto una giornata va irrogata per somma di ammonizioni ex art. 137 comma 2 CGS e due giornate vanno irrogate per il comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art.36 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato

Il relatore
Dott. Pietrantonio Bevilacqua

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.42/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente Dott. Pietroantonio Bevilacqua - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SAN MAURO CASTELVERDE (PA) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Tumminello Sandro.

Campionato 2° Cat. Girone "B" Gara: Tusa – S. Mauro Castelverde del 01.12.2019.

C.U. n.186 del 3.12.2019.

Con gravame del 9.12.2019 inviato a mezzo pec l'ASD S. Mauro Castelverde, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST, come in epigrafe riportata, e ne chiede l'annullamento o quanto meno una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il Tumminello sarebbe stato espulso ingiustamente essendosi limitato a fare notare al DDG che aveva subito un fallo da ultimo uomo senza che venisse assunto alcun provvedimento al suo avversario e che il contatto, se avvenuto, con il l'arbitro sarebbe avvenuto in forma del tutto involontaria.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale non può non rilevare come il gravame sia inammissibile in quanto lo stesso non è stato anticipato dal preannuncio di reclamo, che ai sensi del comma 2 dell'art.76 del CGS, deve essere depositato presso la segreteria della Corte entro il secondo giorno dalla pubblicazione del C.U. in cui sono riportati i provvedimenti impugnati.

La dichiarazione di inammissibilità preclude ogni esame di merito ciò non di meno questa Corte non può non notare come il gravame è comunque infondato risultando la sanzione irrogatagli dal GST congrua rientrando la fattispecie in questione nella previsione di cui al comma 1 lett. b) dell'art.36 CGS il quale prevede una sanzione minima di quattro giornate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato

Il relatore
Dott. Pietrantonio Bevilacqua

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 17 dicembre 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI